

LISTA CIVICA – TOIA SINDACO

Al Sig. Sindaco Lorenzo Radice
e p.c. al Presidente Consiglio Comunale Umberto Silvestri

OGGETTO: ITR - CONFLITTO INTERESSI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SU PGT

PRESO ATTO CHE:

il Presidente del Consiglio Comunale, Umberto Silvestri, non ha partecipato alla discussione sul PGT adducendo ad una incompatibilità;

DATO ATTO CHE:

la prima seduta sul PGT a del 14 novembre è stata presieduta da Silvestri, aprendo la discussione. Ha poi proceduto ad estendere 3 date di convocazione (da lui firmate) per il 21, 27 e 28 novembre

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE

- I consiglieri comunali sono al corrente dell'art.78 comma 2 del d.lgs n. 267/2000 che specifica che occorre vi sia una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera che si va a discutere e votare e specifici interessi propri dei partecipanti alla seduta (Cons Stato Sez. IV 21/6/ 2007 n.3385; idem 25/9/2014 n. 4806)
- Prescrive, poi, che tali amministratori «devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado» con esclusione dei soli provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici «se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado»
- L'art. 78 contiene la clausola generale in base alla quale per tutti gli amministratori locali vi è sempre l'obbligo di astensione qualora vengano a trovarsi in posizione di conflitto, in quanto portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con quello pubblico. Pertanto, anche quando non risultino integrati tutti i presupposti di cui all'art. 63 che danno luogo ad incompatibilità, potrebbero, comunque, sussistere gli estremi del conflitto di interessi, con conseguente obbligo di astensione dell'interessato dalla decisione che deve essere assunta dall'organo collegiale
- T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 17 maggio 2010, n. 1526) Ne consegue che la legittimazione a far valere un profilo di invalidità di tale natura va riconosciuta esclusivamente a chi dimostri un'effettiva utilità a conseguire l'annullamento in parte qua del Piano. Il proprietario di aree

COMUNE DI LEGNANO
Protocollo Arrivo N. 22395/2025 del 26-03-2025
Doc. Principale - Class. 2.3 - Copia Documento

comprese nello strumento urbanistico, in altre parole, ha interesse a denunciare la violazione dell'obbligo di astensione laddove provi che l'interesse personale del consigliere in situazione di conflittualità ha inciso anche sulle sue aree

- In molti casi è stato osservato che la violazione dell'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 non attiene al contenuto intrinseco dell'atto impugnato, ma alla sussistenza di un vizio procedurale che, coinvolgendo il funzionamento del consiglio (la sua composizione), interferisce inevitabilmente con la regolarità della dialettica interna all'organo e, di conseguenza, sulla corretta esplicazione delle prerogative dei consiglieri legittimati a partecipare alla discussione e al voto; e che, quindi, se il vizio dell'iter deliberativo discende, di per sé, dalla sola presenza in assemblea dei consiglieri in conflitto di interesse (in quanto potenzialmente idonea ad influire sulla altrui libera manifestazione di volontà: cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, 3 settembre 2010, n. 4338), vieppiù il pregiudizio del munus degli altri consiglieri si verifica in concreto, ogni qual volta i membri incompatibili non soltanto siano stati presenti, ma abbiano altresì espresso voto favorevole alla delibera dalla quale si sarebbero invece dovuti astenere (cfr. TAR Liguria, Genova, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3 maggio 2013, n. 1137).
- (Cons. Stato Sez. IV, 28 gennaio 2011 n.693 → “l’astensione del Consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta **serenità** rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera”
- Giova, in primis, rammentare, da un lato, che, ai sensi dell'art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, i consiglieri comunali, relativamente agli atti a carattere generale quali gli strumenti urbanistici, devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi propri o di congiunti fino al quarto grado (quali, appunto, gli interessi inerenti alla classificazione di aree ricadenti nella zonizzazione di piano: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3385; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 29 gennaio 2014, n. 268) (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4806) e, d’altro lato, che, anche in omaggio al principio generale sancito dall’art. 6 bis della l. n. 241/1990, tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto volto a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che i consiglieri comunali rivestono posizioni suscettibili di determinare, anche in astratto, conflitti di interesse, a nulla rilevando che sia stato o meno realizzato lo specifico fine privato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la pubblica amministrazione, ma dovendosi, piuttosto, scongiurare in radice che si verifichi un vizio procedurale incidente sulla composizione e sul funzionamento dell’organo collegiale, e, quindi, sulla sua dialettica interna, nonché sull’esercizio delle prerogative dei suoi membri (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693; TAR Lazio, Roma, sez. II, 12 marzo 2007, n. 2284; TAR Liguria, Genova, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Abruzzo, L’Aquila, 19 marzo 2014, n. 261).
- Una volta chiarito ciò e tornando al comma secondo della norma in commento, va chiarito anzitutto **che il dovere di astensione si impone al consigliere, per così dire, ex ante,**

ogniquale volta cioè incidendo l'atto da adottare su un interesse dell'amministratore, in senso vantaggioso o svantaggioso, vi sia il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti, e che vi sia invalidità della delibera adottata con il concorso di chi avrebbe dovuto astenersi.

- E ciò a prescindere dai vantaggi o svantaggi in concreto conseguiti; v'è un contrasto dunque tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo «istituzionale» ed un altro di tipo «personale» che va risolto con l'astensione dal partecipare alla discussione e alla votazione sulla deliberazione.

con prot. 2324, la Segretaria Generale rispondeva all'accesso agli atti del Cons. Toia F dicendo *“Si informa inoltre che non risulta depositata agli atti nessuna relazione, in quanto non dovuta, sui controlli effettuati dalla sottoscritta in merito alla verifica di eventuali situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità dei Consiglieri Comunali e del Sindaco inerenti l'iter di adozione della Variante Generale al PGT.”*

Concluso che l'obbligo di astensione è in capo al consigliere comunale, si evince che spetta al segretaria in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e di trasparenza, fare le opportune verifiche prima che la delibera vada effettivamente in consiglio.

SI INTERROGA

- Circa le motivazioni secondo le quali il Presidente del Consiglio sia in conflitto d'interessi sul PGT e **non**, come affermato dallo stesso Presidente e dal Segretario Nobile, sul PGU nonostante essi siano documenti coordinati e propedeutici

I Consiglieri
Francesco Toia